



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Il Consiglio nella seduta del 13 ottobre 2015, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Cons. Lucio DI NOSSE;

visto l'art. 24 del D.Lgs 545/92, che prevede, tra le attribuzioni del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, che possa essere disposta, *“in caso di necessità, l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno”*;

richiamate le risoluzioni n. 5 del 10/09/2002, n.3 del 27/03/2007, n. 2 del 29/04/2008 e n. 13 del 02/12/2014, tutte disciplinanti i criteri e le modalità con cui procedere alla applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza;

vista la risoluzione n. 5 del 03/03/2015, rubricata: *“Anno 2015 - Criteri per la composizione delle sezioni e modifiche in corso d'anno, per la formazione dei collegi giudicanti e relativi calendari delle udienze, per la ripartizione dei ricorsi e per il deposito degli schemi dei decreti, osservazioni degli interessati e reclami al Consiglio di Presidenza, per la composizione della Commissione del patrocinio a spese dello Stato come previsto dall'art. 138 del D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, fatte salve le disposizioni di cui alla circolare del Consiglio in data 4/11/2008 n. 1”*, nella quale vengono impartite disposizioni anche in ordine alle applicazioni dei magistrati tributari, sia tra le sezioni di una medesima Commissione che da una Commissione ad un'altra;

considerato che l'istituto della applicazione ad altra sede ha lo scopo di sopperire temporaneamente alle carenze di magistrati che si verificano nelle more del completamento delle procedure concorsuali e che esso viene utilizzato, di norma, nel caso in cui la composizione dell'organico della Commissione di applicazione presenti carenze tali da impedire o rendere particolarmente difficoltoso svolgere la normale attività giudicante, anche dopo il ricorso ad applicazioni interne tra le sezioni dei componenti in servizio;

considerato che a seguito della approvazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificata dalla legge 26 aprile 2012, n.44 (conversione del decreto- legge 2 marzo



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

2012, n.16), con l'abrogazione della lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n.545, che obbligava i giudici tributari a risiedere nella Regione della Commissione Tributaria di appartenenza, è stato possibile disporre l'applicazione in via non esclusiva di componenti a Commissioni su tutto il territorio nazionale e che, conseguentemente, tale procedura ha assunto complessità sempre maggiori, in relazione soprattutto alla necessità di contemperare gli interessi ed i diritti di tutti i soggetti interessati dalla stessa;

preso atto che, in considerazione della eccezionale carenza degli organici delle Commissioni Tributarie verificatosi in questi ultimi anni e delle impreviste lungaggini sopravvenute nel perfezionamento delle procedure concorsuali, sono state attuate deroghe di fatto a quanto stabilito nelle richiamate risoluzioni in tema di applicazione ad altra sede, ingenerando possibili dubbi interpretativi sulle disposizioni impartite con le stesse;

ritenuto che la menzionata eccezionale urgenza sia in via di risoluzione, con la definizione delle procedure concorsuali in atto, e che sia necessario che il Consiglio di Presidenza si faccia carico di rivedere la disciplina e quanto disposto dalle norme in materia, procedendo a meglio chiarire i criteri e le modalità con cui procedere alla applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, andando in particolare a definire, attraverso apposita nuova risoluzione che vada a sostituire tutte quelle precedentemente richiamate,:

- a) La legittimazione alla richiesta;
- b) Le modalità di svolgimento della procedura di interpello;
- c) I casi di precedenza o limitazioni territoriali;
- d) La durata;
- e) La possibilità di proroga e durata della stessa;
- f) Il numero massimo delle sedi o delle applicazioni;
- g) Modalità di revoca a richiesta o d'ufficio

DELIBERA

di approvare la seguente Risoluzione:





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

RISOLUZIONE N. 7. DEL 13.10.2015

Criteri per la applicazione dei magistrati tributari presso Commissioni diverse da quella di organica appartenenza.

Al fine di armonizzare le disposizioni impartite con le risoluzioni n. 5 del 10/09/2002, n.3 del 27/03/2007, n. 2 del 29/04/2008, n. 13 del 02/12/2014 e n. 5 del 03/03/2015, in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, le stesse si intendono sostituite dalla presente risoluzione.

I Presidenti delle Commissioni Tributarie, e tutti gli altri componenti per quanto di rispettiva competenza, nel caso sia necessario o opportuno procedere ad applicazioni di componenti ad altra sezione o ad altra Commissione, osserveranno le disposizioni di seguito impartite:

1) Interpello interno. Qualora in una sezione manchino i componenti necessari per costituire il collegio giudicante, e non sia stato possibile il temporaneo congelamento, i Presidenti delle Commissioni applicheranno presso la stessa, previo interpello tra tutti i componenti della stessa Commissione o d'ufficio, in mancanza di disponibilità, i componenti delle altre sezioni.

Per l'individuazione del giudice *per l'applicazione d'ufficio* si terrà conto della collocazione nella sezione di provenienza, utilizzando prioritariamente i componenti della sezione successiva a quella carente (es. se mancano nella III sezione i giudici necessari a comporre il collegio giudicante, si sceglieranno i giudici della IV sezione) e, in ogni caso, della minore età anagrafica; a parità di età si terrà conto della minore anzianità di servizio.

Il Presidente della Commissione è tenuto alla ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse interne e, in particolare, nel provvedere alla copertura dei posti vacanti di Presidente di sezione o di Vice Presidente dovrà ricorrere progressivamente a tutte le componenti apicali della Commissione, secondo i criteri stabiliti nella risoluzione annuale del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria sulla composizione delle sezioni e dei collegi giudicanti, (es. nelle sezioni prive di Presidente di sezione sarà il Vice Presidente titolare in sezione che ne assumerà le funzioni e nelle sezioni prive di Vice Presidente si ricorrerà all'utilizzo dei Vice Presidenti delle altre sezioni, ed infine, solamente in caso di mancanza o impossibilità di ricorrere alle predette figure, si ricorrerà ai Presidenti di sezione e Vice Presidenti provenienti da altre Commissioni).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ogni componente della commissione non potrà essere contemporaneamente applicato a più di due sezioni oltre a quella di appartenenza.

2) Interpello nazionale. Solo dopo aver esperito l'interpello interno e nel caso in cui la composizione dell'organico della Commissione presentasse carenze tali da impedire o rendere particolarmente difficoltose le anzidette applicazioni interne, il Presidente procederà a chiedere al Consiglio di Presidenza lo svolgimento di un interpello per applicazioni, in via non esclusiva, di componenti da altre Commissioni.

3) Richiesta di espletamento di interpello nazionale. Per l'applicazione in via non esclusiva in Commissioni diverse da quelle di appartenenza, la relativa istanza per l'espletamento di un interpello da parte del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria può essere formulata unicamente dal Presidente della Commissione interessata con l'indicazione specifica della durata richiesta, dell'incarico o degli incarichi da ricoprire (giudice - vice presidente di sezione - presidente di sezione) ed esclusivamente individuando e documentando la specifica necessità (es: "insufficienza di magistrati tributari in relazione al carico di lavoro della Commissione richiedente, impossibilità documentata di formazione delle sezioni o dei collegi, anche per circostanze straordinarie come nel caso di sospensione dalle funzioni o di assenza per malattia o altra causa"). Domande di applicazione ad altra Commissione formulate da singoli magistrati, senza che sia stata avanzata la istanza di cui sopra e sia stata deliberata dal CPGT la relativa procedura, non verranno prese in considerazione e si intenderanno nulle e prive di effetti, senza bisogno di apposita deliberazione del Consiglio.

Ove l'applicazione sia richiesta dal Presidente di una Commissione provinciale, lo stesso dovrà inviarla per il parere al Presidente della rispettiva Commissione regionale il quale provvederà, esperito ogni utile accertamento, ad inoltrarla sollecitamente al Consiglio di Presidenza con il parere motivato sulla richiesta di applicazione. La richiesta di applicazione relativamente ad una Commissione provinciale potrà essere formulata, previa comunicazione al Presidente della Commissione provinciale interessata, anche dal Presidente della Commissione regionale cui spetta il generale potere di vigilanza su ciascuna Commissione provinciale, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 545/92.

4) Partecipazione ad interpello nazionale. Il magistrato interessato ad una procedura di interpello nazionale potrà presentare istanza di applicazione anche per incarichi diversi da quello ricoperto nella commissione di appartenenza, purché di qualifica



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

non superiore a quelle esercitate (Es: Presidente di sezione potrà anche essere applicato come vice-presidente o giudice) e, comunque, per incarichi per i quali il magistrato risulti in possesso dei requisiti richiesti, (es: non sarà possibile l'applicazione alla Commissione regionale di un giudice della Commissione provinciale che non sia in possesso dei requisiti per esercitare le funzioni di giudice della Commissione regionale).

5) Svolgimento dell'interpello. Per lo svolgimento dell'interpello il Consiglio, previa una preliminare comparazione tra gli organici delle Commissioni Tributarie di appartenenza dei candidati e le loro esigenze di servizio, attuerà la valutazione dei partecipanti adottando i seguenti criteri:

- a) per le applicazioni ad una Commissione Provinciale avranno precedenza gli appartenenti alle Commissioni della Regione in cui essa è ubicata, mentre per quelle ad una Commissione Regionale avranno precedenza gli appartenenti a Commissioni Regionali delle Regioni limitrofe;
- b) le applicazioni sono riservate ai componenti di Commissioni del medesimo grado di quella di destinazione e solo in assenza di aspiranti bastevoli alla copertura potranno essere valutati, in subordine, i componenti di Commissioni di grado diverso da quello della Commissione di applicazione, purché provenienti da altra Regione. (ad esempio: nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Provinciale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Provinciali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Regionali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto. Nel caso di interpello per applicazione presso una Commissione Regionale ed in mancanza di copertura dei posti da parte di componenti provenienti da altre Commissioni Regionali, ad esso potranno partecipare anche i componenti di Commissioni Provinciali ubicate in regione diversa da quella dell'applicazione in atto);

in caso di eccesso delle domande rispetto ai posti disponibili, per individuare gli aventi diritto all'applicazione si valuterà:

- c) il possesso di qualifica superiore a quella dell'incarico da coprire;
- d) la maggiore anzianità di servizio nella qualifica, calcolata secondo i criteri di cui alle Risoluzioni Consiliari n. 4 e n. 6 de 2012;
- e) a parità di condizioni si farà ricorso al criterio subordinato della maggiore età anagrafica.





Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

6) Documentazione obbligatoria - Interpello. Al fine della partecipazione all'interpello i candidati dovranno produrre, a pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta sul modello pubblicato unitamente al bando per il singolo interpello, completa della dichiarazione della assenza di cause di incompatibilità oggettiva per la sede di applicazione e dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso, oltre al nulla osta all'applicazione reso dal Presidente della Commissione di organica appartenenza.

Allo scopo di assicurare che le applicazioni possano essere disposte senza nocumento per l'organizzazione ed il rispetto dei carichi di lavoro della commissione di organica appartenenza, il nulla osta del Presidente della Commissione di provenienza del partecipante ad interpello per applicazioni in via non esclusiva dovrà contenere anche:

- a) il numero di applicazioni interne ad altre sezioni, con relativa scadenza;
- b) l'attestazione del regolare svolgimento delle funzioni, con riferimento almeno agli ultimi 12 mesi, ponendo particolare attenzione al numero di sentenze depositate rispetto alla media dei depositi dei componenti di pari grado della Commissione. In particolare, non potrà essere rilasciato il nulla osta all'applicazione in caso di una insufficiente partecipazione del candidato alle attività dei collegi giudicanti;
- c) l'attestazione del rispetto dei tempi di deposito delle sentenze.

7) Durata. L'applicazione sarà concessa per il periodo indicato dal Presidente della Commissione richiedente, nel limite della durata massima di un anno, comprensivo di eventuali proroghe.

8) Concessione di proroghe. La proroga dell'applicazione potrà essere concessa unicamente nel caso di precedente applicazione inferiore a 12 mesi, ma in ogni caso il periodo di applicazione, comprensivo delle eventuali proroghe, non potrà superare il limite di un anno. La richiesta di proroga segue analogo iter della richiesta dell'interpello e, pertanto, dovrà essere formulata dal Presidente della Commissione interessata, avendo cura di attivarsi per tempo in modo che pervenga al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini di cui si chiede il prolungamento.

Ove la proroga sia chiesta dal Presidente di una Commissione provinciale, lo stesso dovrà inviarla per il parere al Presidente della rispettiva Commissione regionale, già completa di tutte le documentazioni previste di seguito indicate, il quale provvederà, verificata la completezza della documentazione a corredo ed esperito ogni utile



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

accertamento, ad inoltrarla sollecitamente al Consiglio di Presidenza con il parere motivato sulla richiesta di proroga.

9) Documentazione obbligatoria - Proroga. La richiesta di proroga, sottoposta al parere del Presidente della CTR ed inoltrata al Consiglio, dovrà contenere, a pena di rigetto, la seguente documentazione:

- a) Motivazione della necessità della proroga con precisazione della durata occorrente, tenuto conto del periodo già concesso e del limite dei 12 mesi complessivamente concedibili;
- b) Consenso dei magistrati applicati ad essere prorogati nell'incarico, corredato del nulla osta del Presidente della Commissione di appartenenza di ognuno, completo di tutti gli elementi di cui al precedente punto 6).

10) Limite del numero di incarichi. Si ritiene necessario stabilire un limite alle applicazioni concedibili, in quanto il contemporaneo svolgimento dell'incarico di magistrato tributario in un numero eccessivo di Commissioni e/o sezioni non è certamente idoneo ad assicurare l'adeguatezza delle funzioni prestate, intesa come corretto apporto al lavoro dei collegi giudicanti, attesa la complessità delle materie trattate ed il conseguente tempo ragionevolmente occorrente allo studio delle pratiche affidate ed alla stesura delle motivazioni, unitamente a quello per il raggiungimento delle diverse sedi.

Il numero complessivo delle applicazioni interne ed esterne è, pertanto, fissato nel massimo di tre.

Al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo anzidetto, si stabilisce che:

- a) nella Commissione di applicazione il magistrato potrà essere assegnato ad una unica sezione;
- b) i Presidenti di Commissione nella applicazione dei componenti titolari ad altre sezioni dovranno tenere in considerazione anche il numero di applicazioni degli stessi ad altre Commissioni, avendo cura di non superare il massimo complessivo consentito;
- c) il Consiglio di Presidenza nella valutazione di assegnazione di applicazioni ad altre Commissioni terrà in considerazione anche il numero di applicazioni alle sezioni interne della Commissione di appartenenza di ogni candidato.

11) Revoca dell'applicazione. Poiché le applicazioni hanno la funzione fondamentale di sopperire temporaneamente alle carenze di magistrati che si verificano nelle more del completamento delle procedure concorsuali e nel caso in cui la composizione



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

dell'organico della Commissione di applicazione presenti carenze tali da impedire o rendere particolarmente difficoltoso svolgere la normale attività giudicante, il magistrato che partecipi agli interPELLI allo scopo indetti ha l'obbligo di valutare attentamente la reale possibilità di fornire il contributo lavorativo richiesto con continuità e per tutta la durata dell'incarico.

Per tale motivo non potranno essere concesse revoche prima della scadenza naturale delle applicazioni in atto, tranne che per documentate causa di forza maggiore o, comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato.


Nel caso in cui la revoca della applicazione venga chiesta per documentate causa di forza maggiore o, comunque, eventi impeditivi non dipendenti dalla volontà dell'applicato, essa potrà essere concessa, ma il richiedente non potrà partecipare ad altra procedura di interpello per applicazione per un periodo di 12 mesi dalla concessione della revoca stessa.

- 12) Cessazione d'ufficio dell'applicazione.** In considerazione delle particolari modalità autorizzative delle applicazioni, con particolare riferimento ai nulla osta rilasciati dai Presidenti delle Commissioni di organica appartenenza previa la attenta valutazione dell'impatto sulla organizzazione interna e della produttività del richiedente, nel caso in cui l'applicato cambi sede di organica appartenenza, sia per trasferimento o applicazione in via esclusiva che per passaggio di carica, tutte le applicazioni in essere presso altre Commissioni verranno revocate d'ufficio al verificarsi dell'evento.

I Presidenti delle Commissioni comunicheranno senza ritardo la presente risoluzione consegnandone copia a tutti i componenti, i quali sottoscriveranno apposita nota per ricevuta.

Si comunichi:

- Al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro dell'Economia e Finanze, si sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 545/92;
- Al Direttore della Direzione della Giustizia Tributaria;
- ai Presidenti delle Commissioni Tributarie.


IL PRESIDENTE
Mario CAVALLARO